



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



CAMPAGNA DI RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
CON IMPIANTO MOBILE
IN VIA CA' VICO A ROSSANO VENETO

TITOLO ELABORATO:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DI UN IMPIANTO MOBILE

COMMITTENTE:

MASTROTTO Srl

Sede legale: Via Giuseppe Mazzini, 7
36040 Brendola (VI)
P.IVA 02551930247 - Tel. 0444 40 05 80
Email: info@mastrottoinergeo.it -

DATA:

NOVEMBRE 2020

PROGETTAZIONE:

RiPA

Engineering s.r.l.

piazza del Comune, 14
36051 CREAZZO (VI)
tel. 0444/341239 - fax 0444/340932
email: ripaeng@tin.it

Dr. Andrea TREU

Dr. Michele VINCENZI



Ordine degli Architetti
Planificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

ANDREA
TREU
n° 1517



Dr. Geol.
MICHELE
VINCENZI
n. 207



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail di invio

N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 107/2016 del 19/05/2016

OGGETTO: Art. 208, comma 15 D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 3/2000 e s.m.i e D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008.

Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile M.F.L. Mod R-CI 1000-1000 T Matricola 0344923 per il recupero di rifiuti speciali, non pericolosi.

DITTA: Mastrotto s.r.l.

SEDE LEGALE: via Mazzini, n. 7 - Brendola (VI).

Spett.le

Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Brendola

c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE
SUAP COMUNI

p.c. Ad ARPAV- Dip. di Vicenza

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Mastrotto Srl, con sede legale in comune di Brendola, Via Mazzini, n. 7 (Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 02551930247) dispone di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti già autorizzato all'esercizio con provvedimento n. 80/Suolo rifiuti/2011 del 09/06/2011 - ai sensi dell'art. 152/2006 (art. 208, comma 15); L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04/03/2008;

CONSIDERATO che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i, individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";

DATO ATTO che con nota trasmessa via Pec dal SUAP del comune di Brendola in data 14/04/2016 e acquisita agli atti di questa Amministrazione protocollo n° 26079 del 15/04/2016, la ditta Mastrotto s.r.l. ha richiesto il rinnovo delle autorizzazioni di tre impianti mobili, tra i quali l'impianto di frantumazione MFL Mod R CI 100 – 100 T Matricola 0344923, autorizzato con provvedimento n. 80/Registro suolo rifiuti/2011 del 09/06/2011 in scadenza il 09/06/2016;

RILEVATO che la domanda di rinnovo non è stata presentata entro i tempi previsti dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dal punto 10 dell'allegato A della citata DGRV 499 del 04/03/2008;

CONSIDERATO che nella citata domanda di rinnovo la ditta dichiara espressamente che "nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato";

DATO ATTO che la ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti istruttori per il rinnovo dell'autorizzazione, chiesto dalla Provincia nella nota di avvio del procedimento del 12/05/2016 prot. n. 327656;

CONSIDERATO che dall'istruttoria non sono emersi elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione in essere e che quindi viene rilasciato il presente provvedimento con efficacia a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione in essere corrispondente al 09/06/2016 ,al fine di non ridurre i tempi di durata dell'autorizzazione previsti dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal citato D.Lgs. n. 152/2006 e dal regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della provincia di Vicenza (deliberazione di consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 (id proc 478);

VISTO il D. Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008;

VISTI l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

AUTORIZZA

la Ditta Mastrotto srl con sede legale in Via Mazzini, n. 7 in comune di Brendola (VI), C. F. ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: n° 02551930247, all'utilizzo in via definitiva dell'impianto così individuato:

Tipo impianto	Frantoio semovente con mulino a martelli	Produttore	M.F.L. Maschinenfabrik Liezen und Gesserei GmbH di Liezen (A).		
Modello	R-CI 100-100/T	Matricola	03 449 23	Potenzialità max.	150 t./ora

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Dipartimento Ambiente.

Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, la presente autorizzazione ha efficacia dal 09/06/2016 e validità fino al **09.06.2021**.

Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative specifiche operazioni, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

FA OBBLIGO

Alla Ditta Mastrotto s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
2. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.
3. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n° 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supp. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 273 del 21.11.2002 - Serie generale.
4. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997.
5. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario

di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.

6. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
7. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
8. Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi.
9. Dovrà essere verificata la non pericolosità dei rifiuti identificati con codice C.E.R. c.d. "a specchio".
10. Il test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n° UL/2005/5205 allegato C, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal citato allegato 3.
11. La Ditta dovrà adeguarsi a quanto previsto dal D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per quanto riguarda l'attività di recupero dei codici **01.04.08, 10.09.06, 10.09.08, 10.12.06, 10.12.08 e 17.03.02**, in sede di presentazione della comunicazione di cui all'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006) all'Autorità competente (se effettuata in Regione Veneto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, la Provincia in cui si effettua tale campagna), la ditta dovrà individuare espressamente le modalità ed il luogo di destinazione finale delle M.P.S. derivanti dall'attività di recupero dei sopraddetti codici C.E.R.; le destinazioni possibili dovranno essere unicamente quelle riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

AVVERTE CHE

1. **Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la ditta deve inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.**
2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
3. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.
4. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n° 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.).
5. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
6. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008 e comunque essere rinnovate tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
7. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 secondo la gravità dell'infrazione accertata (diffida, sospensione, revoca).
8. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
9. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
10. Per il rinnovo della presente autorizzazione, deve richiesta presentata domanda alla Provincia non prima di dodici

mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato; qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.

- I 1. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista; restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti da parte di terzi.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato in copia allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Brendola per l'inoltro alla ditta ed inviato per conoscenza al Dipartimento dell'Arpav di Vicenza.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Mastrotto Srl - Allegato 1 al provvedimento n° 107/2016 del 19/05/2016

Impianto: M.F.L. Mod. R-CI 100 – 100/T Matricola: n° 0344923

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Codifica e destinazione del materiale in uscita
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*.	R5	<i>M.P.S. da utilizzare per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i>
10.09.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i>
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	
10.12.06	Stampi di scarto.	R5	<i>M.P.S. da utilizzare per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i>
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).	R5	<i>M.P.S. per costruzioni stradali e piazzali industriali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i>
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per costruzioni stradali e piazzali industriali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i>
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09* e 10.13.10*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>
17.01.01	Cemento.	R5	
17.01.02	Mattoni.	R5	
17.01.03	Mattonelle e ceramiche.	R5	
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	

